

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Comparsa di intervento adesivo autonomo per

avv. prof. Riccardo Fercia, nato a Cagliari il 14 gennaio 1972, ivi res.te in via XXVIII Febbraio, n. 2, codice fiscale FRCRCR72A14B354W, che dichiara, anche per separato documento allegato al presente atto, di assumere la difesa diretta dei propri diritti ed interessi ai sensi dell'art. 86 cod. proc. amm., e di voler ricevere le comunicazioni inerenti al processo al numero di fax 0707963031 ed all'indirizzo pec ricfer@pec.it censito come per legge nel Reginde

CONTROINTERESSATO

contro

dott.ssa Alessandra Todde, codice fiscale TDDL5N69B46F979B, rapp.ta e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero, Priamo Siotto, Giuseppe Macciotta e Stefano Ballero

RICORRENTE

nei confronti di

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello di Cagliari, codice fiscale 80008700926, in persona del Presidente in carica, rappresentato sino a sostituzione del difensore revocato, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., dall'avv. prof. Riccardo Fercia

RESISTENTE

nonché di

Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, codice fiscale 80184430587, rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari

INTIMATO

I.

In esito alla riunione tenutasi nel pomeriggio del 2 maggio 2025 è stato revocato, a maggioranza, a questo avvocato il mandato difensivo conferitogli nell'interesse del Collegio di Garanzia elettorale il 4 aprile 2025 dalla Presidente emerita dott.ssa Gemma Cucca in esecuzione della delibera adottata il giorno precedente.

Questo difensore è stato altresì espressamente dispensato dallo svolgimento di ulteriore attività difensiva sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corte costituzionale, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità professionale al riguardo.

Abbandonata, di necessità, la difesa del Collegio di Garanzia, il prof. Fercia deposita allora una propria comparsa di intervento adesivo autonomo, di cui occorre ovviamente tratteggiare l'interesse.

Al riguardo, solo è da dirsi che, come insegna in modo particolarmente chiaro, tra le tante, Cons. Stato, V, 17 novembre 2016, n. 4793, l'interveniente, in quanto componente del Collegio di Garanzia che ha espresso voto favorevole all'emanazione del provvedimento impugnato, deve considerarsi ad ogni effetto sostanziale e processuale di legge un controinteressato in senso tecnico a fronte delle domande veicolate con il ricorso notificato dalla dott.ssa Todde, giacché controparte contesta, pur se infondatamente, la legittimità del possesso dell'ufficio di tutti i suoi componenti.

Per altro verso, egli ha interesse a difendere il provvedimento impugnato anche onde precludere, in legittimo contraddittorio con la ricorrente, la formazione di un giudicato amministrativo potenzialmente invocabile da quest'ultima per far valere la responsabilità civile che l'art. 28 Cost. qualifica come 'diretta'.

L'intervento, dunque, veicola la tutela di diritti ed interessi dell'interveniente, ancorché dichiaratamente a sostegno (anche) delle difese tutte già versate in atti di causa dal Collegio di Garanzia, che questo difensore fa ora proprie *per relationem* con riferimento agli atti riversati nel fascicolo, e con riserva di repliche nel termine già assegnato dal Tribunale.

Ci pare appena il caso di evidenziare, sia pure per scrupolo, da un lato come la specialità del rito, che il Giudice non ha ancora mutato in quanto evidentemente condivide l'orientamento di legittimità secondo il quale il rito applicabile dipende dal *petitum* dell'attore e la sua inconfigurabilità può essere dichiarata solo con la sentenza, precluda di per sé l'applicazione della disciplina ordinaria concernente il termine per il deposito di comparse d'intervento; e come, dall'altro, l'autonomia dell'interesse ad agire qui dedotto nulla abbia a che vedere con la legittimazione popolare a partecipare ad un giudizio (irritualmente) elettorale.

II.

Veniamo così al merito delle deduzioni a sostegno del presenta atto di intervento.

Innanzitutto, osserviamo come la dott.ssa Todde, alla luce del fatto storico descritto nel provvedimento impugnato, che fa piena prova sino a querela di falso, abbia depositato nel procedimento amministrativo una prima autocertificazione inerente a spese e contributi cui era allegato il rendiconto di un soggetto terzo, vale a dire il 'Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle', non riconducibile né ad un candidato, né al partito nelle cui liste si era candidata.

Poiché la dichiarazione, per legge, deve essere inscindibilmente corredata da un rendiconto, cioè «*il documento contabile indicante le voci in entrata e in uscita in un determinato periodo*

di tempo» (Cass. civ., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10705), è evidente che, ove ad essa venga allegato il rendiconto di un terzo, la fattispecie non può ritenersi integrata.

Ciò risulta bene anche da una semplice lettura dell'art. 14, comma 3, della legge n. 515 del 1993, a mente del quale «*Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione*»: come si vede, la legge tiene distinte le 'dichiarazioni' dai 'rendiconti', sicché la dichiarazione cui sia allegato un rendiconto altrui è giuridicamente inesistente perché carente di un requisito essenziale, per cui non potrebbe consolidarsi al termine dei centottanta giorni.

È scontato domandarsi, in sostanza, come possa considerarsi tacitamente approvata dopo sei mesi la dichiarazione corredata da un rendiconto altrui.

Riteniamo, infatti, che un rendiconto che non consenta di ricostruire entrate e spese di un candidato implichi la giuridica inesistenza del binomio inscindibile 'dichiarazione-rendiconto': se il rendiconto è di un soggetto terzo, diverso da un candidato o dal partito di lista, esso non è idoneo a raggiungere tale scopo pratico, desumibile agevolmente dalla *ratio legis*.

Ne consegue che alla fattispecie si applica senz'altro l'art. 15, commi 5 e 8, della legge n. 515, che sanziona (anche) con la decadenza la violazione dell'art. 7, comma 6, vale a dire la fattispecie contestata all'attuale Presidente della Regione (la prima a p. 2 dell'ordinanza).

In buona sostanza, chi deposita (per quanto incredibilmente) un rendiconto 'non suo' *a priori non deposita alcun rendiconto*, precludendo qualsiasi possibilità di controllo.

Per essere più chiari adopereremo una metafora prima, ed una *reductio ad absurdum* poi.

Un comune mette a bando un concorso per la conduzione degli autobus cittadini.

A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegata la patente D.

Un candidato che non ha la patente D presenta domanda e la sottoscrive allegando la patente di un altro soggetto, autocertificata conforme all'originale: la dichiarazione della dott.ssa Todde, che allega un rendiconto altrui, versa nella stessa inconcepibile situazione di fatto.

D'altra parte, considerare 'solo' invalida (e dunque giuridicamente esistente), come sostiene anche il Pubblico Ministero (che, peraltro, ai capi IV e V delle sue osservazioni senza dubbio riconosce a tutte lettere la legittimità dell'intera l'ordinanza, giacché a p. 10 ritiene che «*un comitato elettorale non possa essere considerato 'partito' o 'formazione politica della cui lista la candidata ha fatto parte'*», il che è dirimente ed impone di per sé la conferma integrale di essa in esito a questo processo), la dichiarazione cui sia allegato un rendiconto altrui significherebbe rendere inapplicabile di fatto la norma, giacché a quel punto si potrebbe allegare

qualsiasi scritto, finanche un numero di *Topolino*, magari contenente la storia del rendiconto di zio Paperone candidato presidente di Paperopoli, contando sul paradossale consolidamento *ex art.* 14, comma 3, della propria posizione.

È questa una *reductio ad absurdum* di euclidea memoria, che deduciamo evocando un immortale personaggio di Walt Disney le cui implicazioni culturali, sottese dal messaggio del noto fumetto, ben disegnano il rischio intrinseco al rapporto tra 'ricchezza' e 'candidatura politica', giacché è la legge n. 515 ad impedire che un risultato elettorale dipenda solo dal denaro.

Tornando ora alla realtà, nel referto della Corte dei conti, cioè la delibera n. 1/2025/CSE (doc. 15 del fascicolo del Collegio di Garanzia), pubblicamente accessibile a qualsiasi cittadino nel sito istituzionale del Giudice contabile, si legge che il sen. Licheri, vale a dire il soggetto firmatario del rendiconto che la dott.ssa Todde ha pubblicato per legge sul sito del Consiglio regionale in quanto Consigliera (doc. 37 del fascicolo del Collegio di Garanzia), ha dichiarato, dopo le richieste di chiarimenti del Magistrato, che il 'Comitato elettorale', pacificamente (ed ovviamente) distinto dal partito, cioè il 'Movimento', ha gestito, in armonia con il proprio statuto, le ingenti risorse accumulate *«a favore non solo della candidata presidente, ma di tutti i candidati della lista Movimento 5 stelle e dell'intera coalizione»*.

Ne consegue che contributi e spese individuali dell'attuale Presidente della Regione non sono ricostruibili in quanto non sono distinguibili né separabili da contributi e spese genericamente riferiti all'intera campagna elettorale tanto per l'elezione del consigliere presidente, quanto per quella dell'intero Consiglio regionale, nonché addirittura – ce lo dice, appunto, il sen. Licheri – dell'intera coalizione nota con l'espressione (politica) 'Campo largo', al fine di costituire la maggioranza consiliare.

Ecco perché nell'ordinanza-ingiunzione, a p. 5, abbiamo evidenziato che altro è il mancato deposito in senso materiale, altro quello in senso giuridico.

Nel primo caso, è certo ammessa la produzione tardiva previa diffida.

Nel secondo, non è possibile – semplicemente perché la legge non lo prevede – sostituire la prima dichiarazione depositata: nondimeno, quand'anche fosse possibile sostituirla, nel caso di specie la seconda dichiarazione, prodotta dalla Presidente della Regione insieme ai suoi scritti difensivi successivi alla contestazione di violazione, sarebbe comunque *inutiliter data*.

Proviamo, dunque, ad orientarci in questo singolare contesto.

La prima dichiarazione, depositata il 15 giugno 2024 (doc. 38 del fascicolo del Collegio di Garanzia, *file* d'insieme che contiene cumulativamente i documenti nn. 9-10-11-12, comun-

que estratti dal fascicolo della ricorrente), autocertifica spese e contributi allegando però, come risulta *per tabulas*, il rendiconto di un soggetto terzo in elusione della figura inderogabile ed infungibile del mandatario elettorale, giacché il Comitato elettorale non è né un candidato né il partito nella cui lista la dott.ssa Todde era candidata.

È stato dunque inevitabile, per il Collegio di Garanzia, procedere alla contestazione di tale incredibile vizio costitutivo dell'atto per consentire i chiarimenti del caso, in quanto la dichiarazione di spese è (inutilmente) controfirmata non già (come vuole la legge) dal mandatario elettorale, ma dall'on. Emiliano Fenu in qualità di tesoriere del Comitato: il che è assurdo se il candidato dichiara a tutte lettere «*di aver sostenuto spese, come da rendiconto allegato, per complessivi euro 90.629,98*» e «*di aver ricevuto contributi e servizi, come da dichiarazione allegata, per Euro 90.670,01*».

La seconda dichiarazione, con la quale la dott.ssa Todde ha di certo autosmentito la prima, autocertifica invece l'esatto opposto (doc. 39 del fascicolo del Collegio di Garanzia, corrispondente al doc. 13 già prodotto ed estratto dal fascicolo della ricorrente), cioè «*di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi*» valendosi del modello semplificato (art. 1, comma 2, n. 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441): il che, però, anche ad ammettere, come si diceva, la possibilità di sostituire per questa via la prima autocertificazione, pur sempre postula la limitazione delle spese a soli 'materiali e mezzi propagandistici' e per l'esclusivo tramite del partito o della formazione politica nella cui lista il dichiarante era candidato, ed ancora una volta il Comitato elettorale pacificamente non lo è (doc. 40 del fascicolo del Collegio di Garanzia, già prodotto come doc. 14).

In ultima analisi, la dott.ssa Todde, per ottenere contributi (da qualsiasi soggetto, compreso appunto il Comitato elettorale) e di lì sostenere spese, avrebbe dovuto nominare il mandatario elettorale, e non l'ha fatto; avrebbe dovuto, suo tramite, aprire un conto corrente dedicato, e non l'ha fatto; avrebbe dovuto presentare la dichiarazione ed il rendiconto controfirmati dal mandatario, non senza evidenziare come tale controfirma sia costitutiva della fattispecie configurata dalla legge, e non l'ha fatto.

Avrebbe potuto certo avvalersi, ma solo per le spese minime inerenti a mezzi e materiali propagandistici, che sono diverse da quelle dell'intera campagna elettorale come prevede l'art. 11 della legge n. 515, del sostegno del suo partito di lista: ma il Comitato elettorale, come anche il Pubblico Ministero riconosce, non lo è, giacché le liste sono state presentate dal Movimento 5 stelle, cioè la forza politica che si è rivolta al corpo elettorale.

Nel procedimento di controllo, quindi, la dott.ssa Todde ha prima dichiarato di aver sostenuto spese ed aver ottenuto contributi allegando un rendiconto altrui (cioè del Comitato), ed alle contestazioni del Collegio di Garanzia ben sappiamo come ha risposto: ha prodotto una dichiarazione opposta, che autosmentisce la prima, con la quale dichiara di aver sostenuto spese tramite il suo partito di lista, che però è il Movimento 5 stelle, e non il Comitato.

Tutto ciò determina l'inesistenza giuridica delle proprie 'non-dichiarazioni'.

È, in altre parole, macroscopico che la dichiarazione di rendiconto non è mai stata resa dalla Presidente: la prima non è 'sua'; la seconda non si collega al 'partito'; e sono pure antitetiche.

III.

Questo ragionamento è certamente ineccepibile sinché non si 'cancelli', per renderlo innanzitutto incomprensibile, un tratto della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta come tendono a fare a tutti i livelli quanti a torto ne sostengano l'illegittimità.

Non è possibile, infatti, 'trasformare' a pro della dott.ssa Todde la frase che si legge a p. 5, e che è bene qui trascrivere: «[...] *nella memoria depositata a seguito della contestazione effettuata da questo Collegio, si è limitata, difatti, a sconfessare quanto già precedentemente asserito, producendo la citata nuova dichiarazione. Ma è opportuno rilevare, al riguardo, che non è stato affatto contestato alla Todde il mancato deposito della dichiarazione di spesa e rendiconto – come previsto dall'art. 15, comma 8 della legge richiamata (**diffida e termine di 15 giorni, come specificamente richiesto dalla norma**) – ma l'anomalia derivante dalla non conformità della dichiarazione di spesa e rendiconto da lei stessa presentata [...]*».

Quanti insorgano contro l'ordinanza-ingiunzione del Collegio di Garanzia, compreso il Pubblico Ministero a p. 8 delle sue conclusioni, 'espungono' coralmemente questa frase per sostenere che l'*Authority* avrebbe disposto – come dire – una sorta di 'archiviazione preventiva' in ordine ad una delle tre fattispecie (art. 15, commi 7, 8 e 9 della legge n. 515) tra le quali (solo) la camera di appartenenza è chiamata (dalla legge, e non certo dall'ordinanza) a sussumere in diritto le violazioni accertate.

In realtà, il Collegio non si è mai pronunciato, in termini dispositivi, su alcuna di esse, giacché spetta solo al Consiglio regionale sussumere – cioè appunto 'qualificare in diritto' – le violazioni accertate (che inequivocabilmente sono sei) in una (o più) delle tre figure legali implicanti decadenza, e solo una volta che l'ordinanza-ingiunzione risulti definitiva per esaurimento dei gradi di impugnazione in sede giurisdizionale.

Più precisamente, chiunque si sforzi (invano) di difendere l'attuale Presidente della Regione espunge dalla motivazione la frase tra parentesi, e cioè «*diffida e termine di 15 giorni, come specificamente richiesto dalla norma*», da ritenersi invece assolutamente essenziale: essa, infatti, mostra come il Collegio di Garanzia intendesse limitare il proprio ragionamento ad uno specifico tratto testuale della norma, onde motivare il significato della prima contestazione.

E dunque, l'*Authority* semplicemente diceva che alla dott.ssa Todde è stato contestato il deposito di una dichiarazione non conforme all'art. 7, comma 6, della legge n. 515, per modo che, viste le sue controdeduzioni stragiudiziali, ha dovuto chiarire, ritenendo senza dubbio sussistente la violazione contestata, che solo per il mancato deposito in senso materiale la legge prevede la citata «*diffida e termine di 15 giorni*».

In questa chiave, si comprende ora perfettamente la metafora del concorso per conducenti di autobus poc'anzi adoperata: alla fattispecie, ribadiamo, si applica l'art. 15, commi 5 e 8, della legge n. 515, che sanziona (anche) con la decadenza (riservata al Consiglio regionale quando l'ordinanza impugnata sarà definitiva) la violazione dell'art. 7, comma 6.

IV.

A seguire fino in fondo le difese della controparte, infine, si arriverebbe poi ad evidenti 'aberrazioni costituzionali'.

E difatti, a seguito della riforma del titolo V i candidati al consiglio regionale e (contestualmente) alla presidenza della regione sarebbero tutti, e in tutta Italia, *legibus soluti*, e dunque paradossalmente 'legittimati all'opacità finanziaria' in chiave amministrativa, nonché – quel che è peggio – a commettere in una bolla di inconcepibile impunità il delitto di finanziamento illecito a soggetti politici.

La soluzione, per buon senso prima ancora che per lettura tecnica, deve essere un'altra.

In questa direzione, allora, non può non trovare avallo sistematico da parte del Tribunale la recente decisione, che ci pare ineccepibile, resa dalla sezione VI penale della Cassazione in tema di responsabilità per la figura di reato, per l'appunto, del finanziamento illecito nella fattispecie, sicuramente analoga a quella che ci occupa, dei candidati sindaco.

Si tratta della sentenza n. 16781 depositata il 3 maggio 2021, secondo la quale «*In tema di finanziamento illecito a soggetti politici, il divieto di ricevere contributi, che l'art. 4, comma 10, legge n. 659 del 1981 ha esteso ai consiglieri comunali, opera anche rispetto al candidato sindaco, atteso che quest'ultimo deve ritenersi anche candidato al consiglio comunale. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'estensione della fattispecie penale al candidato sin-*

daco non è frutto di un'interpretazione analogica, bensì consegue al fatto che, in base alla normativa elettorale, il candidato sindaco non eletto è, comunque, eletto quale consigliere comunale)» (massima ufficiale RV281089 estratta da ItalgiureWeb).

Una sola considerazione prima di procedere oltre.

Questo principio di diritto è perfettamente coerente con l'ordinanza n. 31 del 2013 della Corte costituzionale.

Infatti, nella Regione Veneto, chi si candida alla carica di Presidente della Regione contestualmente si candida anche a quella di consigliere regionale, giacché chi abbia ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello riportato dal vincitore diviene appunto il 'cinquantesimo consigliere' *ex art. 14, comma 1, lett. a)* della l. 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138.

Nella Regione Sardegna, come ora subito vedremo, è direttamente la legge statutaria n. 1 del 2013 a riservare espressamente due dei sessanta seggi consiliari ai candidati nel collegio unico regionale, che competono 'anche' per la presidenza.

Per aver piena contezza di questo peculiare meccanismo, tuttavia, è necessario procedere senz'altro ad un più accurato esame della sentenza della Cassazione che abbiamo or ora ricordato, di cui occorre tratteggiare soprattutto i principali nessi sistematici.

Procediamo, innanzitutto, a ricostruire in breve il fatto storico e, quindi, la sua elaborazione in diritto da parte della Suprema Corte.

Al candidato alla carica di sindaco di una grande città italiana viene contestato il reato di finanziamento illecito a partiti e soggetti politici in occasione della sua elezione: in esito al doppio grado di merito risulta assolto, ma solo per intervenuta prescrizione.

Egli ricorre allora per cassazione, deducendo come, in base alla sentenza di Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2016, n. 28045, debba prevalere la formula assolutoria di merito, giacché la configurazione normativa del reato proprio, che evoca non già la figura del candidato 'sindaco', ma solo quella del candidato 'consigliere comunale', non potrebbe applicarsi analogicamente *in malam partem*.

La dott.ssa Todde, in questo processo, segue un ragionamento analogo se non identico, sostenendo in pratica che il Collegio di Garanzia avrebbe 'creato' la norma per sanzionarla, ricorrendo all'analogia *in malam partem*.

Nondimeno la Cassazione, preso atto che in quel precedente non erano stati adeguatamente ponderati (ed anzi, erano stati proprio ignorati) gli elementi normativi del fatto tipico, che ov-

viamente si ricavano dalla disciplina extrapenale, ne dichiara con lucida e puntuale motivazione la palese erroneità in quanto il candidato sindaco è anche candidato consigliere comunale, sicché non viene in rilievo né un'applicazione estensiva della legge, né tanto meno quella analogica, ma appunto quella diretta.

Più precisamente, alla controparte dà torto su tutta la linea non solo la sentenza n. 195 del 2007 della Corte costituzionale, capo 3.1 del *considerato in diritto*, di cui diremo; ma anche la Cassazione, la quale, nel 2021, ha in ultima analisi rimediato ad un chiaro errore giudiziario da cancellarsi senza esitazioni, e con motivazione ampia ed articolata, in quanto inaccettabile in chiave nomofilattica: inaccettabile anche perché quel precedente contrastava anche con la giurisprudenza della Consulta, e segnatamente con la sentenza n. 429 del 12 settembre 1995, capo 2 del *considerato in diritto*.

Più ampiamente, poi, le norme di cui alla legge regionale n. 1 del 1994, che richiama la legge n. 515 del 1993, non sono state oggetto di applicazione 'analogica' né, comunque, 'estensiva', trattandosi appunto di un'applicazione 'diretta' di esse nel senso esattamente chiarito dalla Cassazione.

E difatti, come già abbiamo dimostrato nella memoria di costituzione, e dimostriamo ora semplicemente parafrasando la massima ufficiale di questo fondamentale arresto, le norme sulla disciplina della campagna elettorale, che la legge regionale detta per i 'consiglieri regionali', operano anche rispetto al 'candidato presidente', atteso che quest'ultimo deve ritenersi anche candidato al consiglio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge statutaria regionale n. 1 del 2013; né ciò è frutto di un'interpretazione analogica, bensì consegue al fatto che, in base alla normativa elettorale sarda, il candidato presidente non eletto è, comunque, eletto quale consigliere regionale.

Questo ragionamento, a ben vedere, si prospetta *a fortiori* valido nel nostro caso.

Infatti, mentre il candidato sindaco che non ottenga tale carica è eletto in consiglio comunale purché il gruppo di liste a lui collegate abbia ottenuto almeno un seggio, il candidato (anche) alla Presidenza della Regione Sardegna è eletto in consiglio regionale secondo una regola meramente competitiva, basata cioè – parafrasando la norma – sul «*numero di voti validi*» per ottenere uno dei due seggi (su complessivi sessanta) riservati al collegio unico regionale.

Fra l'altro, non è vero che la legge statutaria della Regione Sardegna, cioè la n. 1 del 2013, vieta espressamente ai candidati Presidenti di candidarsi alla carica di Consigliere regionale: semmai, è a costoro precluso di candidarsi nelle liste circoscrizionali (art. 7, comma 1), in

quanto appunto i seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni (cinquantotto) ed il collegio unico regionale (i due seggi riservati a chi competa 'anche' per la presidenza).

Ed è incontrovertibile che, se Paolo Truzzu avesse ottenuto un voto in più di Alessandra Todde, quest'ultima sarebbe oggi, e sempre per elezione, 'solo' un consigliere regionale, sicché è lapalissiano, da un lato, che la dott.ssa Todde fosse *ab origine* candidata, per priorità logico-giuridica, 'anche' a consigliere regionale; e che, dall'altro, la riserva di soli due seggi al collegio unico regionale, qualunque idea si abbia in merito, «*non assume decisiva valenza*» – citando la Cassazione – «*perché non attiene alla candidatura, ma al concreto atteggiarsi del successivo risultato elettorale*», così come non l'assume nel caso dei candidati sindaco la cui lista non ottenga neppure un seggio.

In quest'ordine di idee, solo va qui ribadito che il Collegio di Garanzia, a maggioranza, aveva escluso l'applicazione della sanzione per il superamento dei limiti di spesa unicamente per via dell'impossibilità di procedere al computo aritmetico di essi, giacché il collegio unico regionale (cioè l'intera Regione) non è equiparabile – quanto a popolazione residente sul cui dato occorre determinare la somma variabile che si aggiunge a quella fissa – alla 'circoscrizione più numerosa' di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1 del 1994: le norme sulla trasparenza, invece, non pongono alcun problema di calcolo, e risultano applicabili direttamente a qualsiasi candidato.

Il ragionamento – lo si accennava – della sentenza n. 195 del 2007 della Corte costituzionale, secondo la quale il Presidente della Regione è eletto 'anche' come consigliere regionale, e solo in tale veste gode dell'immunità di cui all'art. 122, comma 4, Cost., è semplicemente speculare, come del resto anche quello dell'ordinanza n. 31 del 2013, alla logica della sentenza della Cassazione penale del 2021, che esattamente valuta non già, a valle, l'esito' delle elezioni locali, ma, a monte, la 'candidatura'.

V.

Solo ci pare opportuno, conclusivamente, ribadire come qualsiasi 'alchimia linguistica' sul verbale del 20 dicembre 2024 costituisca un capzioso esercizio di sofismi inidonei a scalfire il portato precettivo (e con esso il chiaro ordito motivazionale) dell'ordinanza-ingiunzione, che concerne unicamente la sanzione in senso stretto, cioè quella patrimoniale (la sanzione pecuniaria).

Il provvedimento impugnato non impone alcunché al Consiglio regionale: è solo e direttamente la legge (regionale) ed il principio di legalità a vincolarlo.

In ogni caso, è destinata all'insuccesso qualsiasi tentativo di interpretazione – come anche quello del Pubblico Ministero, che si legge a p. 8 s. delle sue osservazioni – di un provvedimento amministrativo in aperto e stridente contrasto con il suo dispositivo: un organo che provvede non deve trasmettere alcunché ad altro organo; *ergo*, l'organo che trasmette per competenza ad altro organo riconosce il riparto di doveri d'ufficio operato dalla legge senza con ciò adottare provvedimenti a quest'ultimo riservati.

L'ordinanza-ingiunzione, comunque la si metta, non statuisce alcuna decadenza, dato che si limita a trasmettere al Consiglio regionale per le determinazioni di sua competenza.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto difensore riassume nel proprio interesse le stesse conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione del Collegio di Garanzia del 7 marzo 2025.

Non si conclude sulle spese in quanto questo difensore non ne sostiene e, comunque sia, non cerca alcun lucro dall'accoglimento delle conclusioni dell'Autorità resistente agli atti.

Cagliari, nella data della marca temporale apposta all'atto digitale, 2 maggio 2025

avv. prof. Riccardo Fercia